

COMUNE DI GRATTERI
PROVINCIA DI PALERMO

REGOLAMENTO COMUNALE IN
FAVORE DEI SOGGETTI
PORTATORI DI HANDICAP
(EX L.R. N. 16/86)

P R E M E S S A

Il presente piano di attuazione vuole essere un primo tentativo di intervento organico nella complessa materia dei servizi socio-assistenziali dei soggetti portatori di handicap.

Sicuramente tale iniziativa non porterà a soluzione tutti i problemi, tuttavia costituisce la base di un programma parziale che nell'ambito di una gradualità delle scelte e nei tempi di attuazione degli interventi, pone l'avvio per la realizzazione del servizio di aiuto domestico, sostegno economico ed assistenza abitativa secondo i criteri e le modalità prescritte dal D.A. del 22.12.1986 dell'Ass.to Reg.le EE.LL. e delle relative circolari.-

- Approfondire la tematica di che trattasi e acquisire tutti i dati necessari per programmare interventi adeguati;
- Curare i rapporti con gli Enti pubblici, le forze sociali, per un inserimento fattivo del soggetto portatore di handicap nel contesto sociale;
- Esaminare le istanze dei cittadini, delle Associazioni, degli Enti etc..., per prestazioni e/o servizi resi o da rendere;
- Procedere alla verifica degli interventi,
- Provvedere ad ogni altro intervento che, in conformità alla normativa vigente in materia, riterrà utile promuovere in favore degli handicappati.

Tutto ciò premesso in conformità a quanto previsto dal piano allegato alla L.R. n.16/86 e dal D.A. emanato dall'Ass.to Reg.le EE.LL. del 22.12.1986, si ritiene indispensabile ed urgente intervenire nei seguenti settori:

- a) Servizio di aiuto domestico alle famiglie;
- b) Sostegno economico alle famiglie;
- c) Assistenza abitativa a favore delle famiglie dei portatori di handicap.

A) SERVIZIO DI AIUTO DOMESTICO A FAVORE DELLE FAMIGLIE DEI
PORTATORI DI HANDICAP

Art.1

(U T E N Z A)

Il servizio di aiuto domestico deve essere assicurato alla famiglia naturale e/o affidataria dei soggetti portatori di handicap gravi, fisici, psichici o sensoriali, anche titolari di pensioni e indennità ai sensi della legge n.18 del 1980 e della L.R. n.89 del 1981, totalmente privi di assistenza familiare o inseriti in nuclei familiari naturali e/o affidatari che, a causa dell'età avanzata dei componenti del nucleo stesso o per altre difficoltà transitorie o permanenti, non possono prestare al soggetto una assistenza soddisfacente.

Art.2

(Natura e Finalità del servizio)

Comprende l'aiuto fisico per il conseguimento degli atti elementari della vita quali:

- a) sollevamento dal letto;
- b) pulizia personale;
- c) vestizione
- d) approntamento e consumazione pasti;
- e) aiuto motorio per un minimo di deambulazione e per il compimento degli esercizi fisici elementari.

Art.3

(Modalità di ammissione)

La Giunta delibera l'ammissione al servizio previo accertamento della "equipe" disciplinare della Unità Sanitaria competente per territorio.

Art.4

(Modalità di erogazione del servizio)

Il servizio sarà affidato a operatori comunali socio-assistenziali ovvero mediante convenzioni con Associazioni di volontariato e Cooperative ovvero tramite richiesta al locale Ufficio di Collocamento.

Il rapporto fra personale ed assistiti deve essere di una unità lavorativa, con la qualifica di assistente domiciliare, ogni due soggetti gravi, aventi diritto, per due (2) ore a singola prestazione.

Art.5

(Controlli)

Sono affidati, ai fini di potere accertare se la permanenza del soggetto nell'ambito familiare comporti regressione della disabilità o aggravamento, alla equipe pluridisciplinare mentre per la parte che attiene ad una verifica dei risultati complessivi dell'intervento di aiuto domestico saranno a cura dell'Ufficio Sociale del Comune.

Detti controlli dovranno avere periodicità almeno semestrale.

Art.6

(Costi di gestione del servizio)

Saranno determinati dal numero delle prestazioni e delle tariffe stabilite dai contratti di lavoro.

L'erogazione e la durata del servizio è vincolata all'entità del contributo e in ogni caso fino ad esaurimento fondi.

Art.7

(Condizioni di accesso ai benefici)

L'intervento è gratuito quando il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare convivente compreso quello del soggetto portatore di handicap non superi l'ammontare imponibile di £.20.000.000 (lett.a L.R.n.16/86).

Il predetto limite è aumentato del 20% per ogni unità familiare oltre la terza (art.13 L.R.n.33/91).

La partecipazione del nucleo familiare convivente e del soggetto handicappato, alla spesa occorrente per l'espletamento del servizio, viene determinata nella misura del 20% quando il reddito complessivo, ivi compresa la maggiorazione del 20% applicabile ad ogni unità familiare oltre la terza, non superi una volta e mezza il reddito medesimo (£.30.000.000), viene determinata nella misura del 50% quando il reddito supera il predetto limite (art.13 L.R.n.33/91).

Art.8
(Graduatoria)

Qualora l'Amministrazione comunale non potesse fare fronte a tutte le richieste, si procederà alla formulazione di una graduatoria degli aventi diritto tenuto conto di:

- Livello di gravità dell'handicap, riguardo sotto il profilo del grado di autosufficienza del soggetto portatore di handicap, nonché in relazione alla situazione del nucleo familiare naturale e/o affidatario;
- Livello del reddito del soggetto e del nucleo familiare e/o affidatario convivente;
- Disagio abitativo dell'alloggio;
- Coinvolgimento economico dei soggetti comunque obbligati all'assistenza, ai sensi della vigente legislazione (art. 433 cod. civ.).

Art.9
(Documentazione)

Per fruire dei benefici occorre presentare la seguente documentazione in carta libera:

- Istanza;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sui redditi dal nucleo familiare convivente compreso l'handicappato, in mancanza di dichiarazione dei redditi;
- Certificazione medica;
- Accertamento economico-finanziario tramite il corpo dei VV.UU.
- Ogni altra documentazione che l'Amministrazione riterrà utile richiedere.

B) SOSTEGNO ECONOMICO

Art.10

(U T E N Z A)

Il sostegno economico deve essere assicurato alla famiglia, naturale e/o affidataria dei soggetti portatori di handicap gravi, fisici, psichici o sensoriali, ove la loro permanenza nell'ambito naturale e/o affidatario determini difficoltà insolubili per il nucleo familiare, per la accertata necessità di una sorveglianza continua alla quale i componenti del nucleo familiare non possono attendere totalmente.

Art.11

(Natura e Finalità Del Servizio)

L'intervento nelle forme del sostegno economico può essere disposto soltanto in via alternativa rispetto al servizio di aiuto domestico ed al ricovero presso servizi residenziali o centri per gravi istituiti ai sensi della L.R. n.16/86.

Il ricorso a tale forma di intervento si deve intendere eccezionale e straordinario ove sussistono validi ed accertati motivi che ne dimostrino la maggiore utilità rispetto all'aiuto domestico.

Art.12

(Modalità di Ammissione)

La Giunta delibera l'ammissione agli interventi di sostegno economico, previo accertamento della "equipe" pluridisciplinare della Unità Sanitaria Locale di competenza e su segnalazione della stessa USL, delle Associazioni, degli Enti, dei familiari, dei legali rappresentanti etc.

Le deliberazioni, fra l'altro, dovranno contenere esplicitamente i motivi e le considerazioni suggerenti la scelta del tipo di intervento.

Art.13

(Misura dell'Intervento)

La misura dell'intervento economico non deve superare di 1/3 (un terzo) l'indennità di accompagnamento erogata dallo Stato (Legge n.18/80 e I.R. n.89/81).

Art.14

(Limiti di reddito)

Il reddito complessivo del nucleo familiare convivente, compreso quello dell'handicappato, non deve superare l'ammontare imponibile di £.20.000.000.

Art.15

(Modalità di erogazione)

L'erogazione dell'intervento economico avverrà, all'inizio di ogni trimestre. L'erogazione stessa avverrà a mezzo dell'economista comunale, mediante anticipazione trimestrale allo stesso. Delle somme di cui si tratta verrà reso analitico rendiconto.

Art.16

(Controlli)

I controlli sono affidati, al fine di potere accertare se la permanenza del soggetto nell'ambito familiare comporti regressione della disabilità o aggravamento, alla "equipe" pluridisciplinare, mentre per la parte che attiene ad una verifica dei risultati complessivi dell'intervento di sostegno economico, saranno a cura dell'ufficio Sociale comunale. Detti controlli dovranno avere una periodicità almeno semestrale.

Art.17

(Costi di Gestione)

Saranno determinati dal numero delle istanze presentate, dalla disponibilità di bilancio che ad inizio di ogni anno l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno destinare con impegno di spesa.

Art.18
(Graduatoria)

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non potesse fare fronte a tutte le richieste occorre formulare apposita graduatoria dei benefici, sentito il parere dell'Ufficio di Servizio Sociale comunale, che tenga conto del:

- Livello di gravità dell'handicap;
- Livello di reddito del nucleo familiare;
- Condizione abitativa;

Art.19
(Documentazione)

La documentazione in carta libera occorrente è la seguente:

- Istanza;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sui redditi posseduti, dal nucleo familiare convivente, compreso l'handicappato, in mancanza di dichiarazione dei redditi.
- Certificazione medica;
- Accertamento economico-finanziario tramite i VV.UU.;
- Ogni altra documentazione che l'Amministrazione riterrà utile richiedere;

Nel caso di comprovata ed urgente necessità la documentazione completa può essere presentata entro e non oltre un mese dell'intervento economico ottenuto. Fermo restando la necessità della presentazione dell'istanza e della certificazione medica.

C) ASSISTENZA ABITATIVA

Art.20

(UTENZA - NATURA DEL SERVIZIO - MODALITA' DI EROGAZIONE)

L'assistenza abitativa viene assicurata dal Comune alla famiglia naturale e/o affidataria dei soggetti portatori di Handicap gravi, psichici o sensoriali, nelle seguente forme.

in favore di famiglie che abbiano in locazione abitazioni della edilizia convenzionata, mediante pagamento di una quota parte del canone di locazione fino alla concorrenza del totale del canone stesso;

in favore di famiglie che abbiano in locazione abitazioni di altro tipo, mediante pagamento di una quota parte del canone di locazione;

assunzione di oneri per ausili tecnici dell'abitazione connessi al tipo di handicap;

Art.21

(Modalità di Ammissione)

La Giunta delibera l'ammissione all'intervento di assistenza abitativa, previo accertamento dalla " equipe " pluridisciplinare della U.S.L. di competenza e su segnalazione degli interessati, dalla stessa U.S.L., dalle Associazioni, dagli Enti, dai familiari, dei legali rappresentanti etc...

Art.22

(Limiti di Reddito)

Il reddito complessivo del nucleo familiare convivente, compreso quello dell'handicappato, non deve superare l'ammontare imponibile di f.20.000.000. I soggetti in parola, titolari di pensioni ed indennità ai sensi della L.R. n.18/80 e della L.R.n.89/81 possono essere ammessi a beneficiare del servizio di che trattasi.

Art.23

(Controlli)

Sono affidati dalla L.R. "equipe" pluridisciplinare mentre, per la parte di propria competenza, l'Amministrazione comunale curerà il controllo a mezzo del competente Ufficio di Servizio Sociale, con periodicità semestrale.

Art.24

(Costi di Gestione)

Saranno determinate dal numero delle istanze presentate, dalle disponibilità di bilancio che ad inizio di ogni anno l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno destinare come impegno di spesa.

Art.25

(Graduatoria)

In caso di insufficienza di fondi a fronte di tutte le richieste pervenute, l'Amministrazione Comunale procederà alla formulazione di apposita graduatoria dei beneficiari, sentito il parere dell'Ufficio Servizi Sociali comunale, che tenga conto del:

- Livello di gravità dell'Handicap accertato;
- Disagio abitativo dell'alloggio della famiglia del soggetto portatore di handicap, rilevato da una relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- Livello del reddito del soggetto e del nucleo familiare naturale e/o affidatario.

Art.26

(Documentazione)

La documentazione occorrente è la seguente:

- Istanza;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sui redditi posseduti, dal nucleo familiare convivente, compreso l'handicappato, in mancanza di dichiarazione dei redditi;
- Certificazione medica;
- Relazione Ufficio Tecnico Comunale sullo stato di disagio dello alloggio,
- Accertamento economico-finanziario tramite i VV.UU.

AL Signor Sindaco del Comune

di

GRATTERI

OGGETTO: "Richiesta benefici ex L.R. n.16/1986 - Anno"

 1 sottoscritt _____

nat _____ il _____ e residente in
_____, via _____ n. _____

C H I E D E

Alla S.V. la concessione dei benefici previsti dalla L.R. n.16/86
in favore dei portatori di handicap gravi.

Allega alla presente:

- Certificato medico;
- Fotocopia della dichiarazione dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare
oppure
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il reddito percepito da tutto il nucleo familiare.

.....
.....

Gratteri li, _____

FIRMA
